

31/01/2025



**ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
ITALIANI
SEZIONE DI TRENTO APS**

REGOLAMENTO di SEZIONE

**A.R.I. Sezione di Trento APS
"I2CN Danilo Briani"
Via Enrico Conci 86/A
38123 - TRENTO**



Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Trento APS
“I2CN Danilo Briani”

Via Enrico Conci 86/A 38123 TRENTO

- REGOLAMENTO DI SEZIONE -

(aggiornato al 31 gennaio 2025)*

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, integra lo Statuto dell'Associazione negli aspetti da questo non regolati; in caso di contraddittorietà prevale il dettato dello Statuto di volta in volta vigente.

ART. 2 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione A.R.I. di Trento, in regola quindi col pagamento in termini della quota associativa, che di seguito saranno chiamati "Soci effettivi", hanno diritto a:

- a)** prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee dei Soci, sia nei Referendum;
- b)** ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
- c)** servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d)** utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- e)** usufruire di tutti i Servizi A.R.I. Nazionale previsti per i Soci nei termini previsti dallo Statuto Nazionale.

ART. 3 ELEZIONE DELLE CARICHE

Il Consiglio direttivo e l'organo di controllo se eletto, scadono con l'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di vigenza in carica.



Il rappresentante di Sezione nominato dall'Assemblea che affianca il Presidente in seno al Comitato Regionale scade con il Consiglio direttivo.

Almeno trenta giorni prima dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche il Consiglio direttivo invia a tutti gli associati, con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, una comunicazione volta a verificare la disponibilità a candidarsi per le cariche elettive (Consiglio, eventuale organo di controllo e rappresentante della Sezione nel C.R.).

Le candidature potranno essere validamente manifestate con comunicazione scritta a mano o via mail all'indirizzo della sezione.

Le candidature pervenute prima della convocazione saranno comunicate agli associati con la lettera di convocazione dell'Assemblea.

Ulteriori candidature potranno essere comunicate con le stesse modalità fino a cinque giorni antecedenti l'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea conterrà, oltre ai dati statutariamente previsti, anche:

- L'elenco delle eventuali candidature raccolte;
- La proposta del numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- La delega per gli eventuali associati assenti.

La scheda di votazione sarà consegnata al momento delle elezioni; l'associato che avesse ricevuto una o due deleghe riceverà un numero di schede pari al numero di voti da esprimere.

Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, con possibilità per ogni Associato di esprimere con il proprio voto un numero di preferenze non superiore ai tre quarti (3/4) del numero dei soggetti da eleggere; in tale circostanza il Presidente dell'Assemblea designa tra i presenti due Associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al Presidente dell'Assemblea e al Segretario il verbale dell'Assemblea.

Qualora l'assemblea procedesse all'elezione di un numero di componenti del direttivo inferiore a quello previsto, o qualora alcuni eletti decidessero di non accettare la carica, il Consiglio direttivo si riterrà regolarmente costituito con i componenti regolarmente eletti purché in numero non inferiore al minimo previsto dallo Statuto.

Se il numero degli eletti risultasse inferiore anche al minimo previsto dallo Statuto il Consiglio direttivo non può costituirsi e si dovranno indire nuove elezioni.

Il rappresentante di Sezione eletto risulterà candidato a ricoprire cariche nel Consiglio di Presidenza del C.R. e potrà essere anche un membro del Consiglio direttivo di Sezione. Nel caso però venisse successivamente eletto nel Consiglio di Presidenza del C.R. non potrà mantenere entrambe le cariche.



ART. 4 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 5 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi e in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Pubblici, ivi compresi il Commissariato del Governo, gli Uffici della Provincia Autonoma di Trento e con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta la Sezione di Trento in seno al Comitato Regionale Trentino - Alto Adige.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Il nuovo Presidente della Sezione entro il termine massimo di quindici giorni dall'insediamento del Consiglio Direttivo, deve darne comunicazione alla Segreteria Generale A.R.I. ed al Comitato Regionale Trentino - Alto Adige e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

ART. 6 SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario - Tesoriere è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede inoltre, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci e alle dotazioni della Sezione.

Esercita le funzioni di Segretario nelle Assemblee dei Soci e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' responsabile della contabilità della Sezione e sottoscrive gli atti relativi.

Può essere delegato a operare, disgiuntamente dal Presidente, sul conto corrente bancario o postale dell'Associazione.

La nomina di Tesoriere può essere disgiunta da quella di Segretario e può essere affidata ad altro consigliere che ne assume la responsabilità amministrativo-contabile.



ART. 7 GRUPPI TERRITORIALI

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a riconoscere il formarsi di Gruppi territoriali.

Essi sono rappresentati da un gruppo di almeno dieci associati alla Sezione residenti in una Comunità di valle o più Comunità di valle o zone limitrofe. E' ammesso un unico Gruppo territoriale per ciascuna Comunità di valle o frazione.

Per creare un Gruppo territoriale gli interessati presenteranno al Consiglio Direttivo, tramite un loro rappresentante, la richiesta di formazione del Gruppo con le motivazioni per tale richiesta. La stessa sarà accompagnata da un elenco dei nominativi che intendono far parte del Gruppo. Se il passaggio a Gruppo Territoriale è richiesto da una Sezione che per varie ragioni intenda sciogliersi la richiesta verrà presentata dal Presidente della stessa. La richiesta sarà vagliata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere successivamente approvata anche dal Comitato Regionale.

I Gruppi nominano al loro interno un referente che si rapporta con il Consiglio direttivo in relazione agli argomenti di interesse del Gruppo. Il referente non rappresenta la Sezione nei confronti di terzi. In occasione dell'Assemblea ordinaria annuale di Sezione il referente presenta una relazione sull'attività svolta dal suo Gruppo Territoriale.

Il Gruppo territoriale non ha autonomia né amministrativa, né contabile; non può decidere spese o determinare entrate che incidano sul bilancio della Sezione e non ha un bilancio proprio.

Non è previsto il servizio QSL diretto ai Gruppi Territoriali per cui dovranno provvedere in proprio al ritiro e alla consegna delle QSL presso la Sede della Sezione dove, se necessario, potrà essere previsto un casellario ad hoc per agevolare le operazioni.

Il Gruppo potrà individuare una propria sede senza oneri per la Sezione salvo diversa decisione del Consiglio direttivo della Sezione.

Il Consiglio direttivo si riserva altresì qualsiasi decisione in merito nel caso che il numero dei soci appartenenti ad un Gruppo territoriale scendesse sotto il limite minimo previsto per la sua costituzione.



ART. 8 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Sezione di Trento e la ratifica del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige, il presente Regolamento diverrà obbligatorio per tutti gli associati.

Per quanto non contemplato si fa riferimento al vigente Statuto di ARI Trento, al vigente Statuto Sociale ARI, al Regolamento di Attuazione dello stesso e al Regolamento e/o allo Statuto del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige.

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito unitamente allo Statuto vigente.

*Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 31/01/2025.